



COMUNE DI TIVOLI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Settore IV Welfare

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE BENEFICIARIE DI RIMBORSO PER LE RETTE DI FREQUENZA DI CENTRI PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE, EDUCATIVE E SPORTIVE SOSTENUTE PER MINORI TRA 0 E 17 ANNI RESIDENTI SUL TERRITORIO DI TIVOLI.

– Anno 2025 –

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE	3
ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3
ARTICOLO 4 – ATTESTAZIONE ISEE	4
ARTICOLO 5 – GRADUATORIA DEGLI AMMESSI	5
ARTICOLO 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE	5
ARTICOLO 7 – ACCERTAMENTI E SANZIONI	6
ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	6

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ.

Il presente Bando è rivolto alle famiglie con minori di età compresa tra 0 e 17 anni di età, residenti sul territorio del Comune di Tivoli, i quali abbiano frequentato, o intendano frequentare, centri ludico-ricreativi, educativi o sportivi, organizzati da strutture scelte autonomamente dal nucleo familiare, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 14 settembre 2025 in concomitanza con la pausa didattica estiva.

Sono equiparati ai figli, i minori affidati per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di provvedimento del tribunale dei minori e i giovani in affidamento preadottivo a seguito di provvedimento del tribunale dei minori.

Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione è individuato tra i seguenti soggetti:

1. il genitore del minore;
2. il tutore del minore;
3. l'affidatario.

Il Comune, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione ad un centro ludico-ricreativo, educativo o sportivo, esclusivamente nel periodo indicato e della durata da un minimo di una ad un massimo di tre settimane anche non consecutive, purché organizzato da un unico fornitore, scelto direttamente dalla famiglia.

Non sono ammesse frazioni di settimana per il raggiungimento del numero minimo o massimo di giorni da fruire.

L'attività prescelta deve essere finalizzata alla gestione costruttiva del tempo libero dei giovani ospiti in occasione dell'interruzione estiva delle attività scolastiche.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di rimborso per le spese oggetto del presente Avviso pubblico le famiglie con minori residenti nel Comune di Tivoli e di età compresa tra 0 e 17 anni compiuti alla data di scadenza della presentazione delle domande, fissata al 31 luglio 2025 ore 12:00.

La misura oggetto del presente avviso è incompatibile con il riconoscimento di analoga misura da parte dell'Inps mediante il Bonus centri estivi per minori tra 3 e 14 anni, o da parte di altro Ente, pubblico o privato, nonché con il cosiddetto "Bonus Nido".

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione della domanda di rimborso è necessario, da parte del richiedente, compilare debitamente ed in ogni sua parte il modulo approvato dall'Amministrazione comunale, ed è altresì richiesto che si provveda a far compilare, a cura del legale rappresentante della struttura frequentata, la dichiarazione – predisposta anch'essa dall'Amministrazione – circa il rispetto dei requisiti e in merito allo svolgimento delle attività ludico-ricreative, educative e sportive.

In particolare, da tale dichiarazione dovrà desumersi che le attività si svolgono presso una sede:

- conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;
- adeguata in termini di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche;
- dotata di locali al coperto dove organizzare l'accoglienza degli ospiti e conservarne gli eventuali effetti personali;
- dotata di locali al coperto dove poter svolgere attività ludico-ricreative in caso di maltempo;
- dotata di locale idoneo alla distribuzione e al consumo di pasti, laddove previsti, e di servizi igienici adeguati,

- attrezzati e accessibili;
- dotata di spazi adeguati dove svolgere le attività esterne previste dal programma ludico-ricreativo-sportivo;
- dotata di presidio di primo soccorso.

La modulistica di cui sopra è reperibile sul sito web del Comune di Tivoli, nella sezione “Amministrazione Trasparente” raggiungibile al link <https://www.comune.tivoli.rm.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/> e presso gli Uffici relazioni col pubblico.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta, presso gli sportelli URP, oppure via pec a info@pec.comune.tivoli.rm.it riportando, **a pena di esclusione**, nell'oggetto “**domanda rimborso attività ricreative minori 2025**”. La pec dovrà pervenire **obbligatoriamente** da una casella di posta elettronica certificata **intestata al richiedente**.

Alla richiesta di rimborso dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. dichiarazione resa dalla struttura frequentata dal minore, a firma del legale rappresentante, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione comunale allegando alla stessa il documento di identità del firmatario;
2. fattura quietanzata, o idoneo documento equipollente, che certifichi la vendita o la prestazione del servizio nel periodo dichiarato in favore del richiedente e in cui siano contenuti i dati del minore frequentante;
3. documento di riconoscimento del richiedente.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al **31 luglio 2025 ore 12:00**. Per le domande inoltrate a mezzo pec farà fede la data e l'ora di consegna del messaggio stesso.

Coloro i quali al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di tutta la documentazione richiesta, in quanto i minori non hanno ancora frequentato i centri ludico-ricreativi oggetto di rimborso, possono riservarsi di presentare la documentazione successivamente, quale integrazione della domanda di rimborso presentata, avendo cura di indicare il numero di protocollo della domanda che intendono integrare.

L'integrazione di cui al precedente alinea dovrà essere presentata entro 5 giorni dalla conclusione delle attività ludico-ricreative da parte dei minori beneficiari.

All'atto della presentazione della domanda la famiglia dovrà aver già scelto il centro ludico-ricreativo che intende far frequentare al minore e dovrà avere cura di indicare i costi presunti per la partecipazione agli stessi. A tal proposito si specifica che per l'effettiva erogazione del contributo richiesto si procederà secondo quanto appresso indicato:

1. se la spesa effettivamente occorsa sarà inferiore a quanto dichiarato sul modulo di domanda di rimborso, il contributo sarà riparametrato in ragione della documentazione contabile presentata successivamente;
2. qualora la spesa dovesse risultare superiore a quanto dichiarato in fase di domanda, si prenderà come riferimento la spesa dichiarata, a prescindere da quella effettivamente occorsa.

Quanto sopra al fine di non alterare il fabbisogno determinato in fase di approvazione della graduatoria degli ammessi ai rimborsi secondo quanto disposto dal successivo art. 5 del presente Avviso.

ARTICOLO 4 – ATTESTAZIONE ISEE

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'Isee ordinario o Isee minorenni, laddove ne ricorrano le condizioni.

L'attestazione Isee riferita al nucleo familiare in cui compare il minore beneficiario è funzionale alla determinazione della posizione in graduatoria e alla quantificazione del contributo erogabile.

Il valore dell'attestazione Isee è acquisito automaticamente dagli Uffici comunali mediante la piattaforma «Siuss – casellario assistenza» del sito web Inps, pertanto l'attestazione **non** dovrà essere allegata alla domanda di rimborso.

Qualora, in fase di istruttoria, non si rilevi la presentazione di una valida DSU alla data di inoltro della domanda, ciò comporterà l'automatica collocazione in graduatoria successivamente all'ultimo beneficiario che ne è in possesso e verrà presa in considerazione la classe di indicatore Isee massima indicata nelle tabelle di riferimento per la quantificazione del contributo spettante.

Se l'Isee certificato, in fase di verifica, non dovesse corrispondere a quanto prescritto dal D.M. 159/2013, con particolare riferimento alla certificazione Isee minorenni in caso di genitori non conviventi e non coniugati, i competenti uffici provvederanno ad inoltrare una comunicazione a mezzo e-mail ordinaria al richiedente la prestazione affinché produca quanto in suo possesso al fine di chiarire la posizione. In caso di mancato riscontro, o non congruità della documentazione e delle memorie prodotte, i minori non saranno ammessi al beneficio, secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 5 – GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

Il Comune di Tivoli, entro venti giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di rimborso, pubblicherà sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente", la graduatoria degli ammessi, ordinata in base al valore crescente dell'Isee minorenni in corso di validità.

In fase di approvazione della graduatoria si definirà altresì il contributo massimo erogabile per ciascun minore, riferito al totale delle settimane che ha frequentato o che frequenterà successivamente alla richiesta di rimborso, secondo quanto dichiarato sull'istanza e nel rispetto di quanto definito nel precedente art. 3 del presente Avviso.

Qualora le domande pervenute determinassero un esubero della spesa massima consentita in ragione del contributo assegnato al Comune di Tivoli dal DipoFam, si darà precedenza ai nuclei familiari con minor valore economico dell'Isee minorenni 2025 e in caso di parità si darà priorità al minore con eventuale disabilità certificata¹; in caso di ulteriore parità, si darà precedenza al minore di età inferiore.

ARTICOLO 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il rimborso delle spese sostenute riconosciuto è calcolato rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

Il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile (pari a € 120,00 a settimana) e il costo settimanale del centro frequentato, in relazione al valore Isee minorenni del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE minorenni 2025 del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
Fino a 8.000,00 euro	100 %
da 8.000,01 a 12.000,00 euro	95 %
da 12.000,01 a 16.500,00 euro	90 %
da 16.500,01 a 22.000,00 euro	85 %
oltre 22.000,00 euro (o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso)	80 %

Per i giovani con disabilità, grave o gravissima, il contributo verrà maggiorato di un ulteriore 50% a supporto di spese di assistenza dedicata durante il servizio, purché siano debitamente documentate e riportate sul documento contabile allegato alla richiesta di rimborso presentata.

¹ La presenza di disabilità sarà accertata mediante la consultazione della DSU sulla piattaforma Siuss-ex casellario assistenziale

Il contributo verrà erogato su conto corrente bancario indicato sul modulo di domanda, che potrà essere intestato anche ad un soggetto diverso dal richiedente, purché appositamente delegato alla riscossione da parte del beneficiario.

ARTICOLO 7 – ACCERTAMENTI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, il Comune eseguirà controlli, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

Nel caso di cui al precedente comma, non si procederà all'erogazione del beneficio, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.

Qualora all'esito dei controlli si rilevi la difformità dell'attestazione Isee rispetto ai dati dichiarati in DSU la relativa attestazione Isee non sarà presa in considerazione ai fini della redazione della graduatoria con collocazione dell'istante in coda alle domande regolari ai controlli.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento la dott.ssa Lia Ferraro, funzionario in forza al Settore IV *Welfare* del Comune di Tivoli:
indirizzo e-mail: l.ferraro@comune.tivoli.rm.it

Tivoli, data di affissione

Il Dirigente
Avv. Maria Teresa Desideri